I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell' accordo di cooperazione firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, occorre concludere l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles lo stesso giorno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono conclusi, approvati e confermati, a nome della Comunità, l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dell'accordo provvisorio e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, per quanto riguarda la Comunità, alla notifica prevista dall'articolo 41 dell'accordo provvisorio (1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.